REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 223

Anno 56 **03 novembre 2025** **N. 273**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2025, N. 1744

2 N.1744/2025 - Atto di indirizzo sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Aggiornamento della Modulistica Unificata Regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 OTTOBRE 2025, N. 1744

Atto di indirizzo sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Aggiornamento della Modulistica Unificata Regionale in materia sismica (MUR) e degli importi del rimborso forfettario

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*", che ha apportato varie innovazioni normative nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), tra cui l'introduzione del nuovo comma 3-bis nell'articolo 34-bis e del nuovo articolo 36-bis, comma 3-bis, recanti la disciplina della rilevanza sismica delle tolleranze costruttive e delle sanatorie edilizie;

Vista la legge regionale 25 luglio 2025, n. 5, recante "*Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto-legge 24 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*", che ha operato una revisione della disciplina regionale in materia edilizia al fine di armonizzarla con quella nazionale sopravvenuta a seguito dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni in L. n. 105/2024;

Visto l'art. 17-quater della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, introdotto dalla suddetta L.R. 5 del 2025, recante la nuova disciplina della "*Regolarizzazione sismica delle opere*" che:

- al comma 1 dispone che nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere, ai fini della regolarizzazione, il tecnico abilitato attesta che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, corredando l'attestazione con la documentazione tecnica richiesta:

a) per il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria, in caso di difformità che costituiscono interventi rilevanti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 94 bis del d.P.R. n. 380 del 2001;

b) per il deposito in sanatoria dei progetti relativi alle strutture, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 94 bis del d.P.R. n. 380 del 2001;

c) per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 94 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 *e per le varianti non sostanziali così come definite dalla normativa regionale vigente*, in caso di difformità che abbiano tali caratteristiche;

- al comma 2 prevede che, in tutti i casi di opere aventi rilevanza strutturale realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del Comune, ai fini della regolarizzazione il tecnico abilitato assevera la conformità delle stesse alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione, demandando ad un successivo atto di indirizzo, da approvare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008 (*Norme per la riduzione del rischio sismico*, l'individuazione della documentazione tecnica necessaria e delle modalità di controllo della stessa asseverazione;

Visto l'articolo 19-bis della L.R. n. 23/2004, come modificato dalla suddetta L.R. n. 5/2025, che ai fini di consentire la regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive in immobili classificati in zona sismica rinvia alle modalità definite dal citato articolo 17-quater (art. 19-bis, comma 1-sexies) e definisce specifiche modalità procedurali da seguire ai fini della regolarizzazione strutturale di tolleranze costruttive dichiarate con apposita asseverazione allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (art. 19-bis, comma 1-septies);

Vista la L.R. n. 19 del 2008, "*Norme per la riduzione del rischio sismico*", con particolare riferimento a:

- l'articolo 4, che pone in capo alla Giunta Regionale la generale funzione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio della stessa L.R. n. 19 del 2008, stabilendo al comma 4 che gli atti di indirizzo previsti dalla medesima legge sono predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (di seguito CReRRS) e sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente;

- l'articolo 9, comma 4, che dispone che: "*La Giunta regionale, ...assume appositi indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi*";

- l'articolo 10, comma 3, lettera b), che conferisce alla Giunta regionale il compito di definire con apposito atto di indirizzo anche i contenuti degli elaborati progettuali con i quali è asseverato il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni all'atto della presentazione dei titoli edilizi;

- l'articolo 20, che prevede la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione sismica o che depositano il progetto esecutivo riguardante le strutture, di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente in materia sismica per lo svolgimento delle attività istruttorie;

Richiamati i seguenti atti di indirizzo emanati da questa Giunta in esecuzione delle precitate norme:

- D.G.R. n. 1878 del 19 dicembre 2011, recante l'atto di approvazione della "*Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)*" (oggetto di aggiornamento con le determinazioni del Direttore Generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 16695 del 16/09/2019 e n. 6896 del 19/04/2021);

- D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011, ad oggetto: "*Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 19 del 2008*";

- D.G.R. n. 2272 del 21 dicembre 2016, ad oggetto l'"*Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 19 del 2008*";

- D.G.R. n. 1934 del 19 novembre 2018, recante l'"*Approvazione di atto di indirizzo recante "standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della l.r. n. 19 del 2008*";

Ritenuto opportuno disporre l' approvazione di un nuovo atto di indirizzo, ad integrazione ed aggiornamento delle citate deliberazioni di Giunta regionale, per definire la modulistica e la documentazione richiesta, le modalità di controllo e gli importi dei rimborsi forfettari dovuti ai fini della regolarizzazione strutturale degli interventi secondo le modalità definite dagli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23, introdotti dalla L.R. n. 5/2025, secondo quanto disposto negli Allegati 1), 2), e 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Evidenziato che, durante la fase di predisposizione del presente atto di indirizzo, si è ritenuto opportuno procedere alla consultazione di una rappresentanza delle strutture tecniche competenti in materia sismica operanti nel territorio, individuate come campione rappresentativo per numero di pratiche, convocate negli incontri tenuti in data 28/02/2025 ed in data 13/03/2025. Dette strutture hanno avanzato osservazioni e proposte, evidenziando in particolare l'attualità delle indicazioni operative fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con il parere n. 68 del 17 dicembre 2013 ("*Parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge*");

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte delle pubbliche amministrazioni*";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "*Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022*";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 426 del 21 marzo 2021 recante "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";

- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale";

- n. 157/2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione" e n. 1453/2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 - Primo aggiornamento";

- n. 2077/2023 "Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

- n. 1276/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

- n. 608/2025, "*Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione*";

- n. 1187/2025 ad oggetto "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune Agenzie Regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001".

Richiamate inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del

25 marzo 2022, avente ad oggetto "*Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa*";

- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente N. 8783 del 07/05/2025, avente ad oggetto "*Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente*";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- il decreto del Presidente n. 137 del 16 giugno 2025: "*Sostituzione e nomina di alcuni componenti del comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CReRRS) previsto all'art. 4, c. 3 della legge regionale 30 ottobre 2008, n.19, modifica del Decreto n. 3/2023*";

Dato atto che la proposta del presente atto di indirizzo, come richiesto dall'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, è stata sottoposta alla valutazione del CReRRS nelle sedute del 30 luglio 2025 e del 18 settembre 2025;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, nella seduta del 22 ottobre 2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, altresì, dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture e del Presidente, con delega al Contrasto al dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Ricostruzione post alluvione

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 e degli articoli 17-quater e 19 -bis, commi-1 sexies e 1-septies, della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23, introdotti dalla L.R. 25 luglio 2025 n. 5, il presente atto di indirizzo composto dai seguenti Allegati parte integrante e sostanziale della deliberazione:

a) l'Allegato 1), relativo alla "Regolarizzazione strutturale degli edifici ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004. Modulistica per la presentazione della istanza e modalità di controllo della documentazione tecnica presentata";

b) l'Allegato 2) recante l'aggiornamento della "Modulistica Unificata Regionale relativa ai provvedimenti in materia sismica (MUR)", contenente:

- l'approvazione del nuovo modulo denominato "MUR R.1 – Regolarizzazione strutturale", da utilizzare per la regolarizzazione strutturale degli edifici ai sensi degli articoli 17-quater e 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23;

- la modifica dei seguenti moduli:

  · "MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio";

  · "MUR A.2 - Istanza di autorizzazione sismica" e

  · "MUR D.2 - Denuncia di deposito";

  · "MUR A.5 - Scheda istruttoria tecnica per autorizzazione" e "MUR D.5 - Scheda istruttoria tecnica per la denuncia di deposito sorteggiato", ridenominati "MUR A.5/D.5/R.5 – Scheda di istruttoria tecnica";

  · "MUR A.6/D.6 - Richiesta di integrazioni", ridenominato "MUR A.6/D.6/R.6 – Richiesta di integrazione e chiarimenti".

c) l'Allegato 3), recante gli "Importi del rimborso forfettario dovuto per le spese istruttorie connesse a titoli sismici e per la regolarizzazione strutturale delle opere ai sensi dell'articolo 17 quater della L.R. n. 23/2004", sostitutivo dell'Allegato 2 alla D.G.R n. 1934 del 19 novembre 2018;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico il presente provvedimento;

3. di dare atto che, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT, la "Modulistica Unificata Regionale relativa ai provvedimenti in materia sismica (MUR)" aggiornata dovrà essere utilizzata per la presentazione delle relative istanze in materia sismica;

4. di rendere disponibile, a partire dalla data di pubblicazione sul BURERT, il "MUR R.1 – Regolarizzazione strutturale" e gli aggiornamenti degli altri moduli indicati nel precedente punto 1 nella sezione "Modulistica Unificata Regionale (MUR)" del sito regionale "Geologia, suoli e sismica", nonché di dare notizia del presente provvedimento e della modalità di pubblicazione appena enunciata alle Strutture Tecniche Competenti in materia sismica, a tutti i Comuni, le Unioni di Comuni ed i principali soggetti rappresentativi delle organizzazioni economiche di categoria e agli Ordini e Collegi professionali;

5. di dare mandato al Direttore generale della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente di provvedere,

con propria determinazione, a disporre aggiornamenti dei moduli di cui all'Allegato 2, per dare attuazione a normative comunitarie, nazionali e regionali sopravvenute, ovvero per apportare alla stessa quelle correzioni e quei miglioramenti tecnici e lessicali che risultassero necessari a seguito del monitoraggio della sua applicazione;

6. di stabilire la prosecuzione dell'attività della Regione di monitoraggio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008 e del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell'ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione ed implementazione dei suoi contenuti anche con le modalità definite nel precedente p.to 4.;

7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato 1

REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE DIFFORMITÀ EDILIZIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17-QUATER E 19-BIS, COMMI 1-SEXIES E 1-SEPTIES, DELLA L.R. N. 23 DEL 2004. MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA E MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA.

I. PREMESSA: LE PREVISIONI DELL'ART. 17-QUATER DELLA L.R. N. 23 DEL 2004

L'art. 17-*quater*[1] della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, introdotto dalla recente L.R. **25 luglio 2025, n. 5** (di seguito solo "art. 17-*quater*") detta disposizioni sulla *"Regolarizzazione sismica delle opere",* che trovano applicazione in caso di opere edilizie realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio e in caso di tolleranze costruttive, qualora le difformità abbiano riguardato le strutture dell'immobile o comunque comportino effetti sulle stesse o sulla risposta delle medesime all'azione sismica.

L'art. 17-*quater* trova quindi applicazione nelle seguenti **ipotesi di regolarizzazione edilizia**:

a) per le opere che, ai sensi della medesima L.R. n. 23/2004, costituiscono **tolleranze costruttive** (art. 19-*bis,* comma 1-*sexies*, della L.R. n. 23/2004);

---

1 V. Art. 17-quater L.R. n. 23/2004 "*Regolarizzazione sismica delle opere*":

"1. Per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere, il tecnico abilitato attesta che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del d.p.r. 380 del 2001, con riguardo alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'attestazione è corredata dalla documentazione tecnica richiesta:
a) per il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria, in caso di difformità che costituiscono interventi rilevanti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 94 bis del d.p.r. n. 380 del 2001;
b) per il deposito in sanatoria dei progetti relativi alle strutture, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 94 bis del d.p.r. n. 380 del 2001;
c) per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 94 bis del d.p.r. n. 380 del 2001 e per le varianti non sostanziali così come definite dalla normativa regionale vigente, in caso di difformità che abbiano tali caratteristiche.

2. In tutti i casi di opere aventi rilevanza strutturale realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del Comune, il tecnico abilitato assevera la conformità delle stesse alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione delle opere e deposita la documentazione necessaria. I contenuti di tale documentazione tecnica e le modalità di controllo della stessa sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).

3. Ove contestualmente alla sanatoria sismica sia prevista la realizzazione di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale, è presentata un'unica documentazione strutturale relativa sia alle opere da sanare ai sensi degli articoli 17 o 17 bis, sia alle opere di progetto, al fine di una valutazione cumulativa degli effetti delle medesime opere sulla struttura e sulla risposta della stessa all'azione sismica.

4. Nei casi in cui non sia possibile dimostrare che le opere strutturali siano state attuate in conformità alla normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008 il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria, con le modalità previste nel comma 2 bis dell'articolo 17 e nel comma 1 bis dell'articolo 17 bis.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per la regolarizzazione strutturale di opere oggetto di sanzioni pecuniarie alternative al ripristino ai sensi della presente legge.".

b) per i **titoli in sanatoria presentati o rilasciati all'esito del procedimento di accertamento di conformità** (art. 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 23/2004);

c) per la **regolarizzazione delle varianti in corso d'opera *ante* L. n. 10 del 1977** (art. 17-*bis* della L.R. n. 23/2004);

d) per la regolarizzazione strutturale di opere oggetto di **sanzioni pecuniarie alternative al ripristino** ai sensi della stessa L.R. n. 23/2004.

La volontà del legislatore statale, recepita dalla legge regionale, è di assicurare che, nel corso di ogni procedimento di regolarizzazione edilizia, sia anche **verificata la sicurezza statica e sismica delle costruzioni**.

Questa finalità si sostanzia dunque nella previsione di una **fase procedimentale**, che si svolge o parallelamente a quella edilizia o autonomamente nei casi delle tolleranze costruttive, in cui si procede ad accertare, tramite la documentazione e le procedure che esamineremo con il presente atto, che le difformità da regolarizzare non abbiano inciso sui requisiti di sicurezza degli edifici, **con riferimento alla normativa tecnica vigente al tempo della realizzazione degli interventi.**

Naturalmente, a maggior ragione, ove ne ricorrano i presupposti, il tecnico incaricato può dimostrare che le opere rispettino già le NTC vigenti al momento della regolarizzazione (oggi NTC 2018), senza la necessità di interventi conformativi.

Il nuovo art. 17-*quater* della L.R. n. 23/2004, in recepimento delle previsioni del D.L. n. 69/2024, innova quindi l'ordinamento regionale previgente, che sottoponeva in via ordinaria gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo sismico ad **autorizzazione sismica in sanatoria**, mentre a seguito della novella sono previsti anche **il deposito sismico e gli IPRiPI in sanatoria**.

Si deve dunque considerare superato l'art. 11, comma 2, lett. b), della L.R. n. 19/2008, laddove richiedeva l'autorizzazione sismica in sanatoria per tutte le ipotesi di violazioni delle norme antisismiche per opere con rilevanza sismica, in immobili ubicati nei comuni classificati[2].

Rimane invece pienamente confermato il disposto dell'art. 22, comma 2, della L.R. n. 19/2008, secondo cui, fuori dai casi in cui è possibile ottenere la regolarizzazione strutturale senza nuovi interventi, previa dimostrazione del rispetto delle norme tecniche di riferimento, *"il titolo in sanatoria è subordinato alla **realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere***

[2] Come noto, infatti, per l'applicazione del disposto dell'articolo 11, comma 2, lett. b) della L.R. n. 19 /2008, dal 2013 in Regione si è fatto riferimento alle indicazioni operative fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con il parere n. 68 del 17 dicembre 2013 ("*Parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge*") di cui si conferma la perdurante rilevanza ai fini del completamento del quadro normativo previgente la L.R. n. 5/2025. Si ricorda in particolare che, in conformità alle indicazioni del citato parere, l'autorizzazione sismica in sanatoria non era richiesta: - per gli interventi privi di rilevanza strutturale; - per gli interventi realizzati quando il luogo non era classificato sismico.

conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria*".*

Dal momento che all'epoca di realizzazione dell'intervento **il Comune poteva non avere classificazione sismica**, il comma 2 dell'art. 17-*quater* – a differenza della riforma statale - prende in considerazione anche tale ipotesi, prevedendo una **speciale modalità di regolarizzazione** che, prescindendo dalle procedure sismiche a sanatoria sopra ricordate, **consente comunque di garantire la verifica del grado di sicurezza della costruzione richiesto all'epoca della sua realizzazione**.

Pertanto, il nuovo 17-*quater* prende in considerazione le seguenti ipotesi:

Caso 1) le opere realizzate in immobili ubicati in un **Comune classificato sismico, in Zona 2 o in Zona 3,** al momento della violazione **(art. 17-quater, comma 1)**;

Caso 2) le opere realizzate in immobili siti in **un Comune non classificato** al momento della violazione **(art. 17-quater, comma 2)**;

Caso 3) le opere strutturali, rientranti nei precedenti Casi 1) e 2), per le quali **non sia possibile attestare la conformità alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione**.

In tale ipotesi **la sanatoria è subordinata alla realizzazione dei lavori necessari** per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della istanza di regolarizzazione **(art. 17-quater, comma 4).**

Nel paragrafo successivo, sono illustrati i procedimenti da attivare nei tre casi appena descritti.

II. LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 17-QUATER PER LE TRE IPOTESI DI REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE.

Caso 1). Immobili situati in Comune classificato sismico all'epoca di realizzazione degli interventi.

Qualora le opere siano state realizzate in Comuni che già erano classificati sismici, per l'individuazione del procedimento di verifica da attuare, occorre procedere alla qualificazione delle medesime opere da regolarizzare tra le seguenti definizioni, in ragione delle loro caratteristiche e rilevanza:

1.A **Interventi rilevanti,** di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, soggetti ad **autorizzazione in sanatoria**;

1.B **Interventi di minore rilevanza,** di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 /2001, soggetti a **deposito sismico in sanatoria**;

1.C **Interventi privi di rilevanza** per la pubblica incolumità, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380/ 2001, soggetti ad **IPRiPI in sanatoria**. Come indicato nel comma 1, lettera c) del nuovo art. 17-*quater*, ai fini della regolarizzazione, **vanno equiparate agli IPRiPI, le "*Varianti in corso d'opera, riguardanti parti***

***strutturali, che non rivestono carattere sostanziale**"*, cioè le modifiche progettuali minori realizzate nel corso dell'attuazione di un titolo abilitativo edilizio che non siano qualificabili come varianti sostanziali.

Pertanto, ai fini della individuazione sia delle opere riconducibili alla nozione di IPRIPI sia delle varianti non sostanziali e per la definizione della documentazione richiesta, occorre fare riferimento a quanto previsto dalla **D.G.R. n. 2272/2016**, ed in particolare:

- all'**Allegato 1: per gli "*Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*" (Caso 1.C.a)**;
- all'**Allegato 2: per le** "***Varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale***" **(Caso 1.C.b)**.

In tutte le ipotesi fin qui descritte, per la richiesta del titolo sismico in sanatoria e per le necessarie attestazioni, **occorre utilizzare l'apposito modulo "*MUR R1– Regolarizzazione strutturale*", in luogo della modulistica necessaria per i titoli sismici ordinari.**

Ai fini del corretto utilizzo del nuovo modulo, si ricorda che:

- per la regolarizzazione contestuale di interventi da ricondurre singolarmente al **Caso 1.A** , **1.B**, **1.C.a** o **1.C.b.** si segue l'ordinaria regola della prevalenza: il titolo richiesto per l'intervento di maggiore rilevanza sarà unico e comprensivo anche della rappresentazione degli interventi minori o privi di rilevanza;
- trovano applicazione le consolidate indicazioni sulle competenze professionali richieste per le pratiche ordinarie;
- la rispondenza delle opere da regolarizzare alla normativa sismica vigente al tempo della realizzazione potrà essere dimostrata anche allegando copia del certificato di collaudo/dichiarazione di regolare esecuzione ovvero il c.d. "certificato di rispondenza" di cui agli art. 28 L. n. 64/1974 e art. 62, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. La normativa riconosce infatti espressamente pieno valore a tali certificati nell'attestare la rispondenza delle opere considerate alla normativa antisismica del tempo dell'esecuzione.

Caso 2). Immobili situati in Comune NON classificato sismico all'epoca di realizzazione degli interventi

Anche per l'ipotesi in cui il Comune non sia stato classificato sismico all'epoca di realizzazione delle opere da regolarizzare, l'articolo 17-*quater*, comma 2, specifica che il tecnico abilitato assevera la conformità degli interventi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione delle opere e dunque alla **normativa tecnica dell'epoca delle costruzioni** che si riferisce all' azione statica sulle strutture.

Naturalmente, a maggior ragione, il professionista può dimostrare che le opere eseguite in zona non classificata rispettino già, senza necessità di interventi conformativi, le NTC vigenti al momento della regolarizzazione (oggi NTC 2018).

Per l'asseverazione richiesta il tecnico abilitato si avvale dell'**apposito modulo "*MUR R1 – Regolarizzazione strutturale*",** indicando gli estremi della normativa dell'epoca di riferimento e provvedendo al deposito dei seguenti allegati dimostrativi:

- una **Relazione tecnica sintetica**, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che le opere in violazione rispettano i limiti e le prescrizioni contenute nella normativa di riferimento;
- **Elaborati strutturali grafici, descrittivi e di calcolo**, esplicativi dei contenuti della relazione.

Caso 3). Necessità di nuovi interventi strutturali per conformare le opere alle NTC vigenti al momento della regolarizzazione (NTC 2018).

Laddove non sia possibile dimostrare la conformità alla normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione delle opere, secondo quanto previsto dal Caso 1) e dal Caso 2), **i titoli sismici in sanatoria dovranno prevedere anche i lavori strutturali necessari per conformare le opere alle NTC vigenti al momento della regolarizzazione.**

In tale ipotesi, occorre procedere alla richiesta o al deposito del titolo sismico che risulti prevalente tra quello richiesto per la sanatoria in ragione delle difformità da sanare e quello previsto per l'intervento conformativo[3], presentando una documentazione tecnica comprensiva di entrambi con l'utilizzo della **Modulistica Unificata Regionale (MUR) ordinaria**, prevista per i nuovi interventi strutturali e, in particolare:

- **Conformazione con autorizzazione in sanatoria** (per **Interventi conformativi Rilevanti o per la sanatoria di Interventi rilevanti con lavori di conformazione)**: MUR A1; MUR A2 e MUR A4 (quest'ultimo se dovuto, per le opere soggette a collaudo);
- **Conformazione con deposito in sanatoria** (per **Interventi conformativi di Minore Rilevanza o per la sanatoria di Interventi di Minore rilevanza con lavori di conformazione di Minore Rilevanza o Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità**): MUR D1; MUR D2 e MUR D4 (quest'ultimo se dovuto, per le opere soggette a collaudo);
- **Conformazione con IPRiPI in sanatoria**: **per la sanatoria di IPRiPI con lavori di conformazione Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità**: MUR A1/D1 (con esclusivo riferimento alle fattispecie dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016).

[3] Ai fini dell'individuazione della procedura occorre quindi valutare sia la rilevanza della difformità da sanare (sezione IV modulo R1), sia la rilevanza delle opere conformative: es. in caso di intervento di nuova costruzione privo di autorizzazione sismica che richieda opere conformative soggette a deposito (es. intervento locale di consolidamento) dovrà essere comunque presentata la documentazione necessaria per gli Interventi conformativi Rilevanti.

Per gli interventi conformativi aventi rilevanza strutturale non è previsto il MUR A3/D3 poiché tali opere, necessarie ai fini della sanatoria, comportano in ogni caso l'allegazione contestuale del progetto architettonico e strutturale, corredata dalla relativa attestazione di conformità all'interno del MUR A1/D1.

II.1 Obbligo di collaudo per l'agibilità di opere oggetto di regolarizzazione strutturale senza interventi.

Per le ipotesi di cui ai Casi 1 e 2, che quindi non necessitano di opere conformative alle NTC attualmente in vigore, la regolarizzazione strutturale si ritiene conclusa con la corretta definizione della procedura sopra esposta.

Tuttavia, ai fini dell'acquisizione o dell'aggiornamento dell'agibilità, se le opere oggetto di sanatoria non erano state collaudate al tempo della realizzazione, sarà comunque necessaria la produzione del certificato di collaudo statico ovvero di certificazioni equivalenti: la dichiarazione di regolare esecuzione ove prevista, la valutazione della sicurezza, il certificato di idoneità statica, etc. (come prescritto dalla normativa ai fini del completamento dei procedimenti ordinari).

III. REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE NELL'AMBITO DELLA PRATICA SISMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI.

Il comma 3 del nuovo articolo 17-*quater* della L.R. n. 23/2004 prevede che: *"Ove contestualmente alla sanatoria sismica sia prevista la realizzazione di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale, è presentata* ***un'unica documentazione strutturale relativa sia alle opere da sanare ai sensi degli articoli 17 o 17 bis, sia alle opere di progetto****, al fine di una valutazione cumulativa degli effetti delle medesime opere sulla struttura e sulla risposta della stessa all'azione sismica."*

Tale **principio di integrazione delle pratiche sismiche** si applica anche alle tolleranze costruttive che siano dichiarate in occasione della presentazione di un nuovo intervento edilizio sull'immobile/U.I. in quanto la disciplina dell'intero articolo 17-*quater* è richiamata, come abbiamo visto in premessa, anche per le tolleranze costruttive (rif. art. 19 bis, comma 1-*sexies,* della stessa L.R. n. 23/2004).

Si può dunque verificare il caso in cui **un'unica pratica edilizia richieda la presentazione della documentazione sismica (e le correlate verifiche), oltre che per i nuovi interventi, anche per le tolleranze costruttive dichiarate e per le sanatorie** presentate nella medesima istanza edilizia.

La disposizione introdotta dalla legge regionale ha dunque l'obiettivo di assicurare che, nella valutazione degli effetti del nuovo intervento sugli elementi strutturali dell'edificio e sulla risposta della stessa all'azione sismica, si tenga conto anche del **cumulo degli effetti sulle strutture** che derivino anche dalle tolleranze costruttive dichiarate con la medesima istanza edilizia e dalle difformità strutturali da sanare.

A tale scopo, **l'art. 17-quater richiede la presentazione di un'unica pratica sismica** che preveda:

- sia la documentazione progettuale per le tolleranze costruttive e per le opere da sanare, secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti,
- sia la documentazione progettuale richiesta per l'intervento che si intende realizzare,
- **con la precisazione che nella analisi degli effetti strutturali dell'intervento che si intende realizzare si deve tener conto, cumulativamente, anche di quelli che sono derivati dalle tolleranze costruttive e dalle difformità da sanare realizzate nel passato.**

Operativamente, **il tecnico abilitato dovrà avvalersi del *"MUR R1 – Regolarizzazione strutturale"*** e della Modulistica Unificata Regionale (MUR) ordinariamente richiesta per il nuovo intervento di progetto, specificando nel primo modulo che la relativa documentazione è ricompresa e integrata in quella prevista per i nuovi interventi. Tale documentazione allegata, dovrà contenere:

- **un'illustrazione e analisi distinta degli effetti che sono derivati dalle opere da regolarizzare e di quelli che deriveranno dalla realizzazione delle nuove opere**,
- **una valutazione cumulativa degli effetti sulla struttura e sulla risposta della stessa all'azione sismica che tenga conto dei diversi interventi considerati.**

IV. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE: TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.

Il presente paragrafo illustra, in maniera schematica, le modalità con le quali coordinare le procedure di regolarizzazione strutturale delle opere con i procedimenti edilizi cui sono connessi, in attuazione dei principi di **concentrazione dei regimi amministrativi e di semplificazione e celerità stabiliti dalla L. n. 241/1990**.

A tale scopo, pertanto, il presente paragrafo riprende i contenuti della Circolare regionale PG.2018.0226483[4] del 30/03/2018, emanata a seguito dell'approvazione delle ultime innovazioni in materia di **Conferenza di servizi**, **SCIA unica** e **titoli edilizi condizionati**, assunte con la legge n. 124/2015 e con i decreti attuativi della stessa (in particolare i decreti legislativi nn. 126/2016, 127/2016 e 222/2016).

1. Autorizzazione sismica in sanatoria.

[4] Circolare firmata dagli Assessori Gazzolo e Donini, del 30/03/2018, al link: Circolare del 30/03/2018. Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio. Chiarimenti sull'entrata in vigore nelle nuove norme tecniche per le costruzioni (PDF - 3.9 MB).

Quanto alle modalità di rilascio dell'**autorizzazione sismica in sanatoria** (richiesta per le difformità strutturali da regolarizzare e per le tolleranze costruttive che rientrino nella nozione di "interventi rilevanti") si ricorda che:

IPOTESI 1.1 nei casi in cui per l'acquisizione del titolo edilizio in sanatoria (**SCIA[5] o PdC**) sia necessario indire una **Conferenza di Servizi semplificata (**trattandosi di una c.d. "SCIA o PdC condizionati" in quanto sia necessario ottenere uno o più atti di assenso di altre amministrazioni, per esempio l'autorizzazione paesaggistica o lo svincolo idrogeologico ecc.), in applicazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, **anche l'autorizzazione sismica in sanatoria deve essere assunta nell'ambito della stessa Conferenza di servizi semplificata**.

In applicazione dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. c), della L. n. 241/1990 - ripreso dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 15 del 2013 - il **termine perentorio per assumere detta determinazione** (rilascio o diniego dell'autorizzazione sismica in sanatoria) **e comunicarla allo Sportello Unico è di 90 giorni**, in quanto parere in materia di interessi sensibili di natura ambientale - trascorso il quale si forma il **silenzio assenso senza condizioni** (art. 14-*bis* cit., comma 4).

Inoltre, è utile ricordare che, a norma dell'art. 2, comma 8-bis della L. n. 241/1990 (principio richiamato dall'14, comma 8-*bis* per la SCIA e dall'art. 18, comma 15, per il PdC) **le determinazioni comunicate tardivamente sono inefficaci**, in quanto l'amministrazione procedente, se intende modificare i contenuti del provvedimento tacito che si è formato per silenzio-assenso, deve attivare il **procedimento in autotutela** regolato dall'art. 21-*nonies* della medesima legge n. 241/1990.

IPOTESI 1.2 nei casi in cui l'autorizzazione sismica in sanatoria sia richiesta **indipendentemente da una pratica edilizia ai fini della dichiarazione delle tolleranze costruttive in sede di rogiti notarili** (di cui all'art. 19-bis, comma 1 quater, lettera b) L.R. n. 23/2004), l'autorizzazione sismica deve essere rilasciata nei **30 giorni dalla richiesta** (ai sensi dell'art. 94, comma 2, del DPR n. 380/2001).

Per effetto del successivo comma 2-bis, del medesimo art. 94 del TU Edilizia *"**Decorso inutilmente il termine** per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende **formato il silenzio assenso**"*.

Anche in questo caso **la comunicazione tardiva delle determinazioni è inefficace** a norma dell'art. 2, comma 8-*bis*, della medesima L. n. 241/1990,

[5] Ai fini delle indicazioni di questo paragrafo e dei successivi par. 2 e 3, le procedure descritte per le SCIA in sanatoria possono essere prese a riferimento anche per le CILA in sanatoria;

potendo essere attivato solo il procedimento in autotutela di cui all'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990.

2. Deposito strutturale in sanatoria.

Il deposito strutturale a sanatoria, richiesto nei casi in cui la tolleranza costruttiva o la difformità da regolarizzare rientrino nella nozione di "**Interventi di Minore Rilevanza**", comporta l'esercizio da parte della Struttura Tecnica Competente in materia sismica (di seguito STC) della funzione di controllo con le ordinarie modalità, incluso **l'eventuale campionamento** delle pratiche, ove disposto dal Comune, con apposita delibera, per esigenze organizzative. Quanto ai **termini perentori** entro i quali deve svolgersi l'attività di controllo, occorre richiamare **l'assoggettamento del procedimento di deposito strutturale al regime procedurale della SCIA (V. allegato A al D.Lgs. n. 222 del 2016, voci 47, 63 e 79). Pertanto**:

IPOTESI 2.1 nei casi in cui per l'acquisizione del titolo edilizio in sanatoria (SCIA o PdC) sia necessario indire una **Conferenza di Servizi semplificata** (trattandosi di una c.d. "SCIA o PdC condizionati" in quanto sia necessario ottenere uno o più atti di assenso di altre amministrazioni, per esempio l'autorizzazione paesaggistica o lo svincolo idrogeologico ecc.), in applicazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi), anche il controllo di merito del progetto strutturale depositato avviene nell'ambito della medesima Conferenza di servizi, entro il **termine perentorio per il parere di competenza di 90 giorni.**

Si richiama quanto specificato alla IPOTESI 1.1. in merito all'applicazione del meccanismo di **silenzio assenso** e all'**inefficacia delle determinazioni assunte tardivamente;**

IPOTESI 2.2 nei casi di **PdC in sanatoria che richieda soltanto il deposito sismico in sanatoria,** i controlli dovranno essere effettuati nel **termine perentorio di 60 giorni** dal ricevimento della pratica, a norma dell'art. 19, comma 3, della legge 241 /1990 che definisce i tempi di esame delle segnalazioni certificate di inizio attività (che, come abbiamo visto all'inizio di questo paragrafo, è il regime amministrativo da applicare per il deposito strutturale);

IPOTESI 2.3 nei casi di **SCIA edilizia in sanatoria che richieda soltanto il deposito sismico in sanatoria**, trova applicazione il **regime della "SCIA Unica"**. Pertanto, i controlli da parte delle STC dovranno essere effettuati nel **termine perentorio di 25 giorni dalla data di efficacia della SCIA di riferimento** (ovvero 5 giorni prima della scadenza dei trenta giorni per i controlli di merito sul titolo edilizio in sanatoria, come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 2-*bis*, L.R. n. 15/2013);

IPOTESI 2.4 nei casi in cui il **deposito sismico in sanatoria** sia richiesto **indipendentemente dalla pratica edilizia**, cioè **in sede di rogiti notarili (**di cui all'art. 19-bis, comma

1 quater, lettera b) L.R. n. 23/2004: vedi paragrafo V del presente Allegato), i controlli dovranno essere effettuati nel **termine perentorio di 60 giorni** dal ricevimento della pratica, previsto dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 / 1990;

3. **IPRiPI a sanatoria e CASO 2** (dichiarazioni di conformità alla normativa tecnica vigente prima della classificazione sismica del Comune).

La disciplina statale e regionale non regolamentano le modalità di svolgimento dei controlli nei casi in cui la tolleranza costruttiva o la difformità da regolarizzare:

- rientri nella nozione di "**interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRiPI),** (che implicano l'obbligo della presentazione della documentazione richiesta per gli IPRiPI stessi, secondo quanto esaminato al precedente punto **Caso 1.C**);
- sia stato **realizzato in epoca antecedente alla classificazione sismica del Comune** (che richiede l'asseverazione della conformità degli interventi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione delle opere, secondo quanto illustrato al precedente punto **Caso 2**).

Nell'ambito della propria **autonomia organizzativa, gli Enti locali** possono:

- definire quali verifiche di merito sugli IPRiPI (**Caso 1.C.a** e **Caso 1.C.b.**) sono **svolte direttamente dal SUE**, anche a campione, e quali sono eventualmente **deferite alle STC**, anche a campione;
- individuare le **modalità di campionamento** atte a garantire una maggiore probabilità di controllo sui depositi in sanatoria dei progetti relativi alle strutture (**Caso 1.B**), rispetto alle regolarizzazioni di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (**Caso 1.C**) o di interventi eseguiti prima della classificazione del territorio conformi alle norme tecniche delle costruzioni di riferimento (**Caso 2**). Tali modalità possono riguardare l'ampiezza e la composizione del campione definito dal SUE (prevedendo, per esempio, che le pratiche con depositi in sanatoria siano inserite due volte nell'elenco oggetto del sorteggio) ovvero la definizione di un secondo livello di campionatura da parte delle STC.

Quanto alle **modalità di svolgimento dei controlli**, anche a campione, su entrambe queste documentazioni a sanatoria si specifica quanto segue:

IPOTESI 3.1 nei casi in cui, per l'acquisizione del titolo edilizio in sanatoria (SCIA o PdC) sia necessario indire una **Conferenza di Servizi semplificata** (trattandosi di una c.d. "SCIA o PdC condizionati" in quanto sia necessario ottenere uno o più atti di assenso di altre amministrazioni, per esempio l'autorizzazione paesaggistica o lo svincolo idrogeologico ecc.), in applicazione del **principio di concentrazione dei regimi amministrativi,** anche il controllo di merito della documentazione relativa agli **IPRiPI** e delle **dichiarazioni del Caso 2** avviene **nell'ambito della medesima Conferenza di servizi**.

Quanto al termine entro il quale deve essere espressa la determinazione, si specifica che lo Sportello Unico, nell'indire la conferenza di servizi, di norma deve attribuire alla struttura tecnica competente il **termine perentorio massimo di 90 giorni;** ma che, in caso di **IPRiPI classificati come L0**, e nei restanti casi in cui rilevi la **limitata rilevanza dell'intervento**, possa stabilire un **termine non superiore a 45 giorni.**

IPOTESI 3.2 nei casi di **PdC in sanatoria** che richieda **solo la documentazione relativa agli IPRiPI o le dichiarazioni del Caso 2,** i relativi controlli dovranno essere effettuati nel **termine perentorio di 60 giorni** dal ricevimento della pratica, previsto dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 /1990.

IPOTESI 3.3 nei casi di **SCIA edilizia in sanatoria** che **richieda la documentazione relativa agli IPRiPI o le dichiarazioni del Caso 2** trova applicazione il regime della **"SCIA Unica"** e i controlli da parte delle STC dovranno essere effettuati nel **termine perentorio di 25 giorni dall' efficacia della SCIA di riferimento** (ovvero 5 giorni prima della scadenza dei 30 giorni per i controlli di merito sul titolo edilizio in sanatoria, come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, L.R. n. 15/2013);

IPOTESI 3.4 nei casi in cui la documentazione relativa agli IPRiPI o le dichiarazioni del Caso 2 siano richieste **indipendentemente dalla pratica edilizia**, cioè in sede di **rogiti notarili** (di cui all'art. 19-bis, comma 1 quater, lettera b) della L.R. n. 23/2004: vedi paragrafo V del presente Allegato), in difetto di specifiche diverse previsioni normative, si ritiene che trovi applicazione **l'ordinario termine di 30 giorni** ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della L. n. 241/1990.

4. Perentorietà dei termini istruttori e inefficacia delle richieste di integrazioni tardive.

Si ricorda che i termini istruttori, sopra delineati con riferimento ai regimi amministrativi della Conferenza di Servizi, della "SCIA Unica" ovvero con riferimento alle ordinarie regole dell'art. 2 della L. n. 241/1990, sono tassativamente perentori.

Le richieste di integrazioni potranno quindi essere validamente trasmesse dagli Sportelli ai richiedenti nel rispetto delle tempistiche legalmente previste, ovvero:

- per i procedimenti in Conferenza di Servizi, nel *"**termine perentorio, non superiore a quindici giorni**, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*" (art. 14-bis, comma 2, lettera b);
- per i procedimenti in regime di "SCIA Unica", nel **termine perentorio di 25 giorni dall' efficacia della SCIA di riferimento** (ovvero 5 giorni prima della scadenza dei 30 giorni

per i controlli di merito sul titolo edilizio in sanatoria, come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, L.R. n. 15/2013);

- nelle altre ipotesi, **con un'unica richiesta di integrazione da trasmettere prima della scadenza del termine finale** (in conformità al comma 7 dell'art. 2 della L. n. 241/1990 per cui la richiesta di integrazione è ammessa *"per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*").

Ogni richiesta tardiva è inefficace.

V. LA REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE TOLLERANZE COSTRUTTIVE AI FINI DELLA STIPULA DEI ROGITI NOTARILI (ART. 19 BIS, COMMA 1-SEPTIES, L.R. N. 23 /2004).

1. Ambito di applicazione del comma 1-septies[6] dell'articolo 19-bis della L.R. n. 23/2004.

Per le **tolleranze dichiarate ai fini della stipula degli atti notarili** aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione della proprietà o di diritti reali, ovvero la costituzione, il trasferimento o lo scioglimento di comunione, (art. 19-*bis*, comma 1-*quater*, lettera b), trovano applicazione le modalità procedurali di regolarizzazione definite dal nuovo comma 1-septies dell'articolo 19-*bis* della L.R. n. 23/2004 (introdotto dalla recente L.R. n. 5/2025 - di seguito denominato "art. 19-*bis*, comma 1-*septies*").

Naturalmente, quanto previsto dal nuovo **comma 1-*septies*** dell'articolo 19-*bis* della L.R. n. 23/2004, **non trova applicazione qualora la tolleranza costruttiva sia già stata dichiarata senza contestazioni nell'ambito di una pratica edilizia** (eventualmente con lo svolgimento della verifica dei correlati effetti strutturali se detta pratica edilizia è stata presentata dopo il 24 maggio 2024). In tale ipotesi, pertanto, il professionista si potrà limitare a richiamare detta tolleranza costruttiva, ormai acquisita, nell'ambito della ricostruzione dello stato legittimo dell'immobile o della unità immobiliare (senza la necessità di attivare la verifica degli effetti strutturali della stessa).

---

[6] Si riporta il testo dell'art. 19-bis, comma 1-septies, della L.R. n. 23 del 2004:
"1-septies Nei casi di dichiarazione delle tolleranze di cui al comma 1 quater, lettera b):
a) per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere, il tecnico abilitato allega all'attestazione che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del d.p.r. 380 del 2001, l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 del 2008 richiesta presso lo Sportello Unico o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del d.p.r. n. 380 del 2001, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi da parte dello stesso Sportello Unico.
b) per le opere realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del comune, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17-quater".

In altre parole, il comma 1-*septies* dell'articolo 19-*bis* della L.R. n. 23/2004 trova applicazione solo nel caso in cui la tolleranza costruttiva non sia stata precedentemente regolarizzata nell'ambito di un procedimento edilizio ordinario.

Viceversa, poiché la nuova procedura per la dichiarazione delle tolleranze costruttive presso i notai presuppone l'espletamento delle correlate pratiche sismiche a sanatoria, **l'avvenuta regolarizzazione strutturale in forza del procedimento in esame non dovrà essere ripetuta in occasione di nuove istanze edilizie**; anzi, il tecnico abilitato non sarà tenuto neppure ad allegare la relativa copia, potendo limitarsi a richiamarla in quanto si tratterà di documenti già in possesso dell'Amministrazione comunale.

2. Prima fase: pratica sismica a sanatoria

Come abbiamo appena accennato, l'art. 19-*bis*, comma 1-*septies* dispone che, **PRIMA della presentazione della dichiarazione della tolleranza costruttiva ai fini della stipula dei rogiti** debbano essere espletate presso lo Sportello Unico comunale le procedure previste dall'art. 17-*quater* per le ipotesi di regolarizzazione strutturale rispettivamente nel Caso 1, nel Caso 2, di cui al paragrafo II del presente atto, che si riferiscono:

- Caso 1), agli immobili situati in Comune classificato sismico all'epoca di realizzazione degli interventi;
- Caso 2), agli immobili situati in Comune NON classificato sismico all'epoca di realizzazione degli interventi

Nelle fattispecie in esame, ovviamente solo riferite alle due casistiche di regolarizzazione che non richiedono nuovi lavori conformativi (e non al Caso 3, che presuppone sempre l'acquisizione anche del titolo edilizio previsto per le opere di conformazione), la richiesta di regolarizzazione e le conseguenti verifiche da parte dell'Amministrazione sull'istanza presentata non prevedono quindi l'attestazione di congruità tra il progetto architettonico e strutturale, ma saranno limitate alla verifica dell'allegato rappresentativo delle tolleranze[7] prodotto unitamente al "***Modulo R.1***" e della corretta dimostrazione da parte dell'istante dei presupposti per la regolarizzazione strutturale.

3. Seconda fase: dichiarazione della tolleranza costruttiva e relativi allegati.

DOPO che si saranno svolte le procedure di regolarizzazione presso lo Sportello Unico, il tecnico abilitato può procedere alla dichiarazione presso il notaio della tolleranza costruttiva, allegando alla stessa:

a) nelle ipotesi in cui la tolleranza presenti i caratteri di un **intervento rilevante,** copia dell'**autorizzazione rilasciata** ovvero **l'attestazione da parte dello Sportello Unico**, a norma dell'art. 94, comma 2-bis del dPR n. 380/2001, che sulla domanda di autorizzazione

[7] Elaborato rappresentativo dello stato di fatto, dello stato legittimo ed elaborati comparativi rappresentativi delle difformità oggetto della dichiarazione di tolleranze.

si intende formato il **silenzio-assenso**;

b) nelle ipotesi in cui la tolleranza costruttiva presenti i caratteri degli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza", **una propria dichiarazione asseverata circa il decorso del termine perentorio previsto per i controlli della documentazione presentata**.

4. Requisiti per l'attestazione del decorso del termine perentorio per i controlli.

Ai fini dell'attestazione del decorso del termine perentorio per i controlli dei Depositi del progetto strutturale e degli IPRiPI, il tecnico abilitato deve tenere conto, **oltre al decorso del tempo** massimo indicato dalla legge per provvedere:

a) delle eventuali **sospensioni** del termine per la **richiesta di integrazione documentale o istruttoria**, che hanno eventualmente prorogato il termine di scadenza del procedimento di controllo,

b) della eventuale circostanza che tale **richiesta sia rimasta inevasa**, con l'effetto che il termine di conclusione del procedimento non abbia ricominciato a decorrere,

c) dell'eventuale **comunicazione tempestiva dell'esito negativo dei controlli stessi**, da parte dello stesso SUE o del SUAP, che comporta l'inefficacia della pratica di regolarizzazione presentata.

Tali requisiti sono richiamati dall'art. 19-*bis*, comma 1-*septies* solo con riferimento alla attestazione del tecnico incaricato appena citata, ma **naturalmente operano anche nel caso dell'attestazione dello Sportello Unico dell'avvenuto formarsi del silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione sismica in sanatoria.**

VI. ULTERIORI IPOTESI DI REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE.

Come specificato nel comma 5, l'art. 17-q*uater* trova applicazione anche in **tutte le ipotesi di interventi in difformità in immobili in cui si ammetta il pagamento di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione** (che quindi prevedano il mantenimento in essere dell'immobile, sia pure con le difformità realizzate).

Ci si riferisce, dunque, alle diverse ipotesi in cui il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, per espressa previsione di legge, "*comporta, **ai soli fini edilizi**, la piena regolarizzazione degli interventi sanzionati, producendo i medesimi effetti amministrativi che derivano dai titoli edilizi in sanatoria."* (articolo 21, comma 01, L.R. 23/2004), oggetto alle seguenti disposizioni della stessa L.R. n. 23/2004:

- l'**art. 10, comma 2**, per cui, a seguito della sospensione dei lavori **per l'accertamento dell'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati**, su richiesta motivata dell'interessato, lo Sportello Unico irroga una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, ove accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato;

- l'articolo **14, comma 2**, che (fuori dai casi del precedente articolo 10) per **interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali**, prevede che, sempre su richiesta motivata dell'interessato, lo Sportello irroga una sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile;
- l'**articolo 15, comma 2**, che detta prescrizioni analoghe all'articolo 14, comma 2, anche per gli **interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo**, sempre oggetto della sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale nell'accertata ipotesi di impossibilità della rimessione in pristino per il pregiudizio strutturale e funzionale arrecato alle residue parti "legittime" dell'immobile;
- l'**articolo 16, comma 1**, che (fuori dai casi di cui alle precedenti disposizioni e delle difformità soggette ad accertamento di conformità), per gli **interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA** prevede la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi.

La regolarizzazione strutturale di tali ipotesi di regolarizzazione edilizia, ove riferite ad opere con rilevanza strutturale, avverrà quindi a mezzo del deposito allo Sportello del *"**MUR R1 – Regolarizzazione strutturale***" e dei relativi allegati tecnici **contestualmente al pagamento della sanzione pecuniaria** prescritta, specificando nel frontespizio del modulo il ricorso di un'*"altra ipotesi di intervento in difformità aventi rilevanza strutturale in cui si ammetta, ai fini edilizi, il pagamento di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione*".

In tali casi, al positivo riscontro dell'ipotesi di regolarizzazione senza demolizione[8], l'effetto di sanatoria è quindi subordinato non solo all'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria dovuta, ma anche all'acquisizione del titolo sismico in sanatoria secondo le procedure già illustrate nel dettaglio nel precedente paragrafo II, cui si rinvia.

* * *

[8] Si ricorda, in particolare, la necessità di un'apposita perizia tecnica che dimostri l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai citati artt. 14, comma 2 e 15, comma 2 L.R. n, 23 del 2004.

MUR R.1 - REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE

Struttura tecnica competente in materia sismica

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE SISMICA DELLE OPERE

(art. 17-quater L.R. 23/2004)

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME
RESIDENTE A ( ) *INDIRIZZO* *n°* *INT* *CAP*
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE PROV. N° ISCR.
C.F. nella sua qualità di **Tecnico incaricato**
relativa all'immobile ubicato in Comune di località Indirizzo
n° Int CAP (Foglio/i n° , Mappale/i)
coordinate geografiche: Latitudine Longitudine

☐ MUR R.1. ALLEGATO a titolo sismico per la realizzazione di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale	☐ MUR R.1. NON CONTESTUALE al titolo sismico per nuove opere di progetto

DICHIARA

1) Descrizione ed inquadramento delle difformità ai sensi della L.R. n. 23/2004

☐ Che le opere oggetto di regolarizzazione strutturale con il presente modulo consistono in:	
Che ai sensi della L.R. n. 23/2004 dette opere sono oggetto di:	
☐	**Dichiarazione di Tolleranze costruttive (art. 19-bis L.R. 23/2004)**, con riferimento alla fattispecie del: ☐ **comma 1** (tolleranza 2%) ☐ **comma 1.1** (tolleranza 2%- 6% in ragione della SU dell'u.i., per intervento realizzato entro il 24 maggio 2024) ☐ **comma 1-bis, primo periodo** (tolleranze esecutive per irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici) ☐ **comma 1-bis**, secondo periodo (il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere, realizzate entro il 24 maggio 2024) ☐ **comma 1-ter** (parziali difformità rispetto al titolo legittimamente rilasciato accertate e non contestate come abuso nel sopralluogo per l'agibilità o nell'ambito di un successivo procedimento edilizio)
☐	**Accertamento di conformità (art. 17, commi 1 o 2, L.R. 23/2004)**
☐	**Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 (art. 17-bis L.R. 23/2004)**
☐	Altra ipotesi di interventi in difformità aventi rilevanza strutturale in cui si ammetta, ai fini edilizi, il pagamento di una **sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione** (che quindi prevedano il mantenimento in essere delle difformità):

2) Epoca di realizzazione dell'intervento:

☐	dà atto che la data di realizzazione dell'intervento è ____/____/_____come accertato attraverso i documenti probanti di cui all'art. 10-bis, comma 4, L.R. n. 15/2013 che si allegano o sono allegati alla pratica edilizia presentata (informazioni catastali di primo impianto, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza)
☐	attesta che la data di realizzazione dell'intervento è ____/____/_____, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e le informazioni fornite dalla proprietà

3) Classificazione sismica del Comune e conformità alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere:

Caso 1 - Opere conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi in immobile sito in un Comune classificato all'epoca dei lavori in:

☐	Zona

Caso 2 - Opere conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi in immobile sito in un Comune che all'epoca dei lavori era:

☐	N.C. (Non Classificato)

Caso 3 - Opere NON conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi, in immobile sito in un Comune classificato o non classificato all'epoca di realizzazione e:

☐	Lavori necessari per la conformità dei lavori alla normativa tecnica vigente alla data di regolarizzazione

4) Definizione della rilevanza dell'intervento oggetto di sanatoria nei riguardi della pubblica incolumità (Solo per **Caso 1** e per **Caso 3**):

☐	**Caso 1. A)** **Interventi rilevanti** di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria rientrando gli stessi nella **categoria A dell'Allegato 1 alla DGR n. 1814/2020**: ☐ A.1. Interventi di adeguamento o miglioramento, in zona 2 limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi tra 0,20g e 0,25g ☐ A.2. Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse ☐ A.3. Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi a edifici strategici e opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché relativi aedifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, collocati in zona 2 ☐ A.4.1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare ☐ A.4.2. Sopraelevazioni di edifici
☐	**Caso 1. B)** **Interventi di minore rilevanza** di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per i quali si provvede al deposito del progetto strutturale in sanatoria rientrando gli stessi nella **categoria B dell'Allegato 1 alla DGR n. 1814/2020** ☐ B.1.Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi tra 0,15g e 0,20g, e in zona 3 ☐ B.2.Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti ☐ B.3.Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.) ☐ B.4.Nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli
☐	**Caso 1. C)** **Interventi privi di rilevanza** per la pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, riconducibili alla seguente casistica: ☐ **a)** (indicare il codice IPRiPI di cui all'**Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016)** ☐ **b)** (indicare la casistica di variazione non sostanziale di cui all'**Allegato 2 alla D.G.R. n. 2272/2016**).

ASSEVERA

5) Asseverazione di conformità alla Normativa Tecnica vigente al momento della realizzazione degli interventi e Allegati.

☐	**CASO 1 (articolo 17-quater, comma 1, L.R. n. 23/2004)** ☐ la **conformità** delle opere alla Normativa Tecnica vigente al momento della loro realizzazione (SENZA NECESSITA' di interventi conformativi), costituita da: ☐ DM 14 gennaio 2008 (NTC 2008) ☐ D.M. 16 gennaio 1996 ☐ (*altro: indicare il provvedimento con cui è stata approvata la normativa tecnica di riferimento)* ☐ la **conformità** delle opere alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con le vigenti NTC 2018 (SENZA NECESSITA' di interventi conformativi) Come di seguito documentato: ***ALLEGATI*** ➢ **CASO 1.A (autorizzazione in sanatoria)** ➢ **CASO 1.B (deposito in sanatoria)** *(rif. § B.2.1. "Elenco degli elaborati costitutivi del progetto" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1373/2011)* ☐ **Progetto architettonico** ; ☐ **Relazione di calcolo strutturale** comprensiva, in apertura, della "**Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale**", di cui al paragrafo B.2.2. dell'Allegato B alla DGR 1373 del 2011; ☐ **Relazione sui materiali**; ☐ **Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi**; ☐ **Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera**;

☐ **Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali**;
- ☐ **relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito**;
- ☐ **relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno**;
- ☐ **relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione**;

☐ **Elaborati grafici del rilievo geometrico – strutturale**;
☐ **Valutazione della sicurezza**;
☐ **Documentazione fotografica**;

➢ **CASO 1.C.a) (IPRiPI in sanatoria)**
(rif. § 3 Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016)

☐ In quanto ricadenti al punto (codice **IPRiPI** dell'**Allegato 1 alla DGR n.2272/2016**), si allegano gli elaborati tecnici previsti dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 1 e in particolare:
- ☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0: ☐ nessun elaborato;
- ☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1: ☐ elaborato grafico;
- ☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2: ☐ relazione tecnica esplicativa; ☐ elaborato grafico;

➢ **CASO 1.C.b) (VARIANTE NON SOSTANZIALE in sanatoria)**
(rif. § 3 Allegato 2 alla D.G.R. n. 2272/2016)

☐ In quanto ricadenti al punto (codice **VNS** dell'**Allegato 2 alla DGR n.2272/2016**):
- ☐ si allega la documentazione tecnica prevista dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 2

ULTERIORI ALLEGATI
comuni a CASO 1.A, 1.B., 1.C.a) e 1.C.b)

☐ **Certificato di collaudo statico/dichiarazione di regolare esecuzione/ certificato di rispondenza** (ove disponibile ai fini dell'attestazione del rispetto delle opere alla normativa sismica del tempo d'esecuzione);

☐ **Elaborato grafico rappresentativo delle tolleranze costruttive** (nel caso di regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili)

CASO 2 (articolo 17-quater, comma 2, L.R. n. 23/2004)

☐ la **conformità** delle opere alla Normativa Tecnica vigente al momento della loro realizzazione (SENZA NECESSITA' di interventi conformativi), costituita da:
- ☐ D.M. 16 gennaio 1996
- ☐ (*altro: indicare il provvedimento con cui è stata approvata la normativa tecnica di riferimento)*

☐ la **conformità** delle opere alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con le vigenti NTC 2018 (SENZA NECESSITA' di interventi conformativi);

Come di seguito documentato:

ALLEGATI

☐ **Relazione tecnica sintetica**: contenente le informazioni necessarie a dimostrare che le opere rispettano i limiti prescritti e le prescrizioni contenute nella normativa vigente al momento della realizzazione ovvero alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;
☐ **Elaborati strutturali grafici, descrittivi, di calcolo:** esplicativi della relazione tecnica.

☐ **Elaborato grafico rappresentativo delle tolleranze costruttive** (nel caso di regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili)

OVVERO ASSEVERA

6) Lavori necessari per la conformità alle NTC vigenti alla data di regolarizzazione e Allegati.

☐

CASO 3 (articolo 17-quater, comma 4, L.R. n. 23/2004)

La **NECESSITA' di nuovi interventi** per assicurare la **conformità** delle opere alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con le vigenti NTC 2018 e, in particolare di:

	☐ **Conformazione con autorizzazione in sanatoria** (per Interventi conformativi Rilevanti o per la sanatoria di difformità rilevanti con lavori di conformazione): si allegano MUR A.1; MUR A.2 e MUR A.4 (quest'ultimo se dovuto). ☐ **Conformazione con deposito in sanatoria** (per interventi conformativi di Minore Rilevanza o per la sanatoria di difformità di Minore rilevanza con lavori di conformazione di Minore Rilevanza o Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità): si allegano MUR D.1; MUR D.2 e MUR D.4 (quest'ultimo se dovuto). ☐ **Conformazione con IPRiPI in sanatoria** (per la sanatoria di IPRiPI con Interventi conformativi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità): MUR A1/D1 (con esclusivo riferimento alle fattispecie dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016).

E DICHIARA INOLTRE CHE:

7) Rimborso forfettario.

☐	**Versamento del rimborso forfettario di Euro** , come dettagliato nel prospetto allegato, effettuato secondo le seguenti modalità: ☐ PagoPa emesso da codice IUV ☐ Versamento sul c/c postale n. intestato a ☐ Bonifico bancario sul c/c IBAN Banca intestato a

Luogo ……, data ……

IL DICHIARANTE

_____

(firma)

MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio

Struttura tecnica competente in materia sismica

ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.d.C. / altro titolo edilizio

(ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.)

OGGETTO: *Allegato alla richiesta o presentazione di* ☐ PdC /☐ SCIA. /
per lavori di (*)

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

Comune di Località Indirizzo n° CAP

Piano Interno Foglio Mappale/i

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME

RESIDENTE A ( ) *INDIRIZZO* *n°* *INT* *CAP*

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE PROV. N° ISCR.

C.F. nella sua qualità di **Progettista architettonico dell'intero intervento**

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME

RESIDENTE A ( ) *INDIRIZZO* *n°* *INT* *CAP*

ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE PROV. N° ISCR.

C.F. nella sua qualità di **Progettista strutturale dell'intero intervento ([1])**

ASSEVERANO

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, ciascuno per la parte di competenza:

OPERE DI PROGETTO

A	**per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale**

che i **lavori edilizi sotto riportati** rientrano tra quelli per cui **non è necessaria l'autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture,** in quanto trattasi di:

☐ **A.1 (ONS) Opere Non Strutturali** che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, come di seguito descritte:

in alternativa

☐ **A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici** (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto **([2])** …… dell'Allegato 1 alla DGR n.2272/2016, e si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:

- ☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0: ☐ nessun elaborato;
- ☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1: ☐ elaborato grafico;
- ☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2: ☐ relazione tecnica esplicativa; ☐ elaborato grafico;

e che tali interventi **rispettano**:

☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

☐ le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;

ovvero

☐ ai sensi dell'art. 2 *(Ambito di applicazione e disposizioni transitorie)* del DM 17 gennaio 2018, la normativa previgente in materia sotto indicata:

- ☐ Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008;
- ☐ ……..

B	**per tutte le opere che HANNO rilevanza strutturale**

Coordinate geografiche del sito ove è ubicato l'intervento sono: **Latitudine** , **Longitudine** ; l'**accelerazione al sito a_g**
(accelerazione al suolo rigido con superficie topografica orizzontale, come definito al paragrafo 3.2 delle NTC 2018, e riferito ad un sisma con un tempo di ritorno di 475 anni)

che i lavori in oggetto rientrano tra quelli per cui è necessaria/o (barrare la casella corrispondente):

☐ **l'autorizzazione sismica** in quanto trattasi di "Interventi Rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. Art. 94 bis comma 1 lettera a) del DPR 380/2001, individuati dal Decreto M.I.T. 30/04/2020 e che rientrano fra gli interventi di **RILEVANTI** di cui alla **categoria A dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020**:

- ☐ A.1. Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2 limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi tra 0,20g e 0,25g
- ☐ A.2. Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse
- ☐ A.3. Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi a edifici strategici e opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché relativi ai edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, collocati in zona 2
- ☐ A.4.1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare
- ☐ A.4.2. Sopraelevazioni degli edifici
- ☐ Altro .....

☐ **il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture** in quanto trattasi di Interventi di "Minore Rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. Art. 94 bis comma 1 lettera b) del DPR 380/2001, individuati dal Decreto M.I.T. 30/04/2020 e che rientrano fra gli interventi di **MINORE RILEVANZA** di cui alla **categoria B dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020**:

- ☐ B.1.Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi tra 0,15g e 0,20g, e in zona 3
- ☐ B.2.Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti
- ☐ B.3.Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)
- ☐ B.4.Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli
- ☐ Altro .....

☐ **B.1 art. 10, comma 3, lettera a):** istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, **contestuale** alla richiesta del titolo edilizio

e che tali interventi rispettano:

- ☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- ☐ le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;

ovvero **([3])** ai sensi dell'art. 2 *(Ambito di applicazione e disposizioni transitorie)* del DM 17 gennaio 2018, la normativa previgente in materia, trattandosi di:

- ☐ opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione al 22/03/2018;
- ☐ contratti pubblici di lavori già affidati solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni a partire dal 22/03/2018;
- ☐ progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche o di pubblica utilità o di contratti pubblici di lavori, affidati prima del 22/03/2018 e solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni a partire dal 22/03/2018;
- ☐ opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia stato depositato il progetto esecutivo prime del 22/03/2018;

- ☐ le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14 gennaio 2008;
- ☐ .....

- ☐ la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

in alternativa

☐ **B.2 art. 10, comma 3, lettera b):** istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, **NON contestuale** alla richiesta del titolo edilizio.
Secondo quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011 si allegano:

- ☐ relazione tecnica
- ☐ elaborati grafici

e che tali interventi rispettano:

- ☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- ☐ le norme tecniche per le costruzioni.

I sottoscritti si riservano di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, prima dell'inizio lavori.

OPERE DI CONFORMAZIONE

(LAVORI NECESSARI PER LA CONFORMITÀ ALLE NTC VIGENTI ALLA DATA DI REGOLARIZZAZIONE - MUR R.1 – Caso 3)

Interventi conformativi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI (IPRIPI)** (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto **([2])** ..... dell'Allegato 1 alla DGR n.2272/2016, e si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:

☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0: ☐ nessun elaborato;
☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1: ☐ elaborato grafico;
☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2: ☐ relazione tecnica esplicativa;
☐ elaborato grafico;

e che tali interventi **rispettano**:

☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

☐ le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018.

Lavori conformativi che HANNO rilevanza strutturale

Coordinate geografiche del sito ove è ubicato l'intervento sono: **Latitudine** , **Longitudine** ; l'**accelerazione al sito a_g**
(accelerazione al suolo rigido con superficie topografica orizzontale, come definito al paragrafo 3.2 delle NTC 2018, e riferito ad un sisma con un tempo di ritorno di 475 anni)

che i lavori in oggetto rientrano tra quelli per cui è necessaria/o (barrare la casella corrispondente):

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE RILEVANTI** di cui alla **categoria A dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020**:

☐ A.1. Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2 limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi tra 0,20g e 0,25g

☐ A.2. Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse

☐ A.3. Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi a edifici strategici e opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché relativi ai edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, collocati in zona 2

☐ A.4.1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare

☐ A.4.2. Sopraelevazioni degli edifici

☐ Altro .....

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE DI MINORE RILEVANZA,** di cui alla **categoria B dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020**:

☐ B.1.Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi tra 0,15g e 0,20g, e in zona 3

☐ B.2.Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti

☐ B.3.Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)

☐ B.4.Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli

☐ Altro .....

e che tali interventi **rispettano**:

☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

☐ le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;

☐ la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico

DICHIARANO INOLTRE

Che il presente intervento:

- NON riguarda **opere di interesse statale e/o a lavori pubblici di interesse statale** o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 5 del DL 136/2004 (novellato dall'art. 10, comma 7 bis, del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020);

- NON riguarda **opere soggette alla verifica del progetto di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023**([3]);

E che gli interventi consistono in opere soggette ad autorizzazione/deposito ai sensi della L.R. n. 19/2008, di competenza:

☐ della **STRUTTURA TECNICA TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN MATERIA SISMICA del Comune/Unione/Provincia;**

☐ della **STRUTTURA TECNICA REGIONALE, in quanto OPERE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE** ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b, della L.R. n. 13/2015 e delle deliberazioni attuative (DGR 1190/2021; DGR 1343/2021 e 2155/2021 e s.m.i.) e in particolare:

☐ punto dell'**Elenco A** alla DGR 1190/2021 *"Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di rilevanza sovracomunale*" in quanto trattasi di ;

☐ punto dell'**Elenco B** alla DGR 1190/2021 "*Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso di rilevanza sovracomunale*" in quanto trattasi di ;

li _____

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

_____
(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE ([1])

_____
(timbro e firma)

(*) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.

(1) Per le opere che non hanno rilevanza strutturale (A.1-ONS e A.2-IPRiPI), di cui al presente modulo, non deve essere allegato alla domanda di rilascio del

P.d.C., o ad altro titolo edilizio, il progetto esecutivo riguardante le strutture, non è dovuta la dichiarazione di congruità e la firma del progettista strutturale.

(2) Indicare il numero completo del punto considerato.

(3) Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici): "*La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo,* ***assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche****, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*".

Aggiornamento settembre 2025

MUR A.2 – Istanza di autorizzazione sismica

Struttura tecnica competente in materia sismica

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di

Con riferimento alla[i] richiesta o presentazione di ☐ PdC /☐ SCIA /☐

n. del prot.

per lavori di:

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

(art.11 L.R. n.19/2008 e s.m.i, D.P.R. n. 380/2001, D.M. 30/04/2020, D.G.R. n. 1814/2020)

DICHIARA

che la presente istanza di autorizzazione riguarda:

OPERE DI PROGETTO

☐ **OPERE DI PROGETTO RILEVANTI** di cui al punto (A.1 – A.4.2)[1]

SANATORIA (con opere di conformazione)

☐ **SANATORIA di difformità RILEVANTI con:**

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE RILEVANTI** di cui al punto (A.1 – A.4.2)[1]

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE DI MINORE RILEVANZA** di cui al punto (B.1 – B.4)[2]

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE DA RICONDURRE A INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ**: codice **IPRiPI** dell'**Allegato 1 alla DGR n. 2272/2016**, si allegano gli elaborati tecnici previsti dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 1 e in particolare codice (L0; L1 e L2).

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE RILEVANTI** di cui al punto (A.1 – A.4.2)[1]

Nei casi di sanatoria di difformità rilevanti o di opere di conformazione rilevanti, la presente istanza potrà riguardare anche opere di progetto rilevanti (selezionare la casella sopra), oppure:

☐ **OPERE DI PROGETTO DI MINORE RILEVANZA** di cui al punto (B.1 – B.4)[2]

☐ **OPERE DI PROGETTO DA RICONDURRE A INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ**: codice **IPRiPI** dell'**Allegato 1 alla DGR n. 2272/2016**, si allegano gli elaborati tecnici previsti dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 1 e in particolare codice (L0; L1 e L2).

☐ Se in variante sostanziale di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture indicare i riferimenti:

Pratica sismica n° data prot.

autorizzata con determina/atto n. del

---

1) Interventi Rilevanti (Categoria A dell'allegato 1 alla DGR n. 1814/2020)
A.1. Interventi di adeguamento o miglioramento, in zona 2 limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,20g e 0,25g
A.2. Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse
A.3. Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi a edifici strategici e opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché relativi a edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, collocati in zona 2
A.4.1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare
A.4.2. Sopraelevazioni degli edifici

2) Interventi di Minore Rilevanza (Categoria A dell'allegato 2 alla DGR n. 1814/2020)
B.1.Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,15g e 0,20g, e in zona 3
B.2.Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti
B.3.Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)
B.4.Nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME
nato a il C.F
RESIDENTE A PROV.
INDIRIZZO n° INT CAP
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
nella sua qualità di ☐ proprietario/committente; ☐ legale rappresentante/ amministratore/ altro
della ditta/ente C.F./P.IVA
con sede nel Comune di Via n.

chiede l'autorizzazione ad eseguire i lavori di

come da elaborati tecnici allegati alla presente costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture. Tali lavori si configurano, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, come:

☐ Nuova Costruzione ☐ Miglioramento
☐ Adeguamento ☐ Riparazione o intervento locale

da realizzare in Comune di località Indirizzo
n° Int CAP (Foglio/i n° , Mappale/i)
coordinate geografiche: Latitudine Longitudine
accelerazione al sito a_g
(accelerazione al suolo rigido con superficie topografica orizzontale, come definita al paragrafo 3.2 delle NTC 2018, e riferita ad un sisma con un tempo di ritorno di 475 anni)

Di seguito vengono indicati i soggetti interessati:

a) **Progettista architettonico** dell'intero intervento:
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

b) **Progettista strutturale** dell'intero intervento:
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

c) **Direttore dei lavori strutturali** dell'intero intervento:
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

d) **Collaudatore** (art. 19 LR 19/2008):
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

e) [ii]
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.

Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

(ii)
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

f) **Costruttore**:

COGNOME NOME
in qualità di (iii)
della ditta
con sede nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritta a: C.C.I.A.A. di al n°
P. IVA n.
ALTRO

☐ **Trattasi di lavori di cui all'art.15 della L.R. n. 19 del 2008** *per il quale il sottoscritto, nella sua qualità di costruttore, chiede che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture* ***produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001***.

_____
(firma del COSTRUTTORE)

Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui al seguente elenco:

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI

(rif. paragrafo B.2.1. "Elenco degli elaborati costitutivi del progetto" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1373/2011)

☐ **progetto architettonico** datato, timbrato e firmato in originale dal Progettista architettonico e vistato dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione di calcolo strutturale,** datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali,

☐ comprensiva, in apertura, della "**Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale**", di cui al paragrafo B.2.2. dell'Allegato B alla DGR 1373 del 2011. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione sui materiali**, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi,** datati, timbrati e firmati in originale dal Progettista Strutturale e vistati dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera**, datato, timbrato e firmato in originale dal Progettista Strutturale e vistato dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazioni specialistiche sui risultati sperimentali,** datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali.

☐ **relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito.** - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno. -** n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione. -** n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐

ed inoltre, per le <u>costruzioni esistenti</u>

☐ **elaborati grafici del rilievo geometrico - strutturale**, datati, timbrati e firmati in originale dal Progettista Strutturale e vistati dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **valutazione della sicurezza**, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **documentazione fotografica**, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

ALTRI ALLEGATI

☐ **MUR A.3-D.3 Asseverazione di conformità e congruità**

☐ **MUR A.4-D.4 Nomina e dichiarazione del collaudatore**

☐ **MUR R.1 Regolarizzazione strutturale**

☐ **Procura Speciale**

☐ **Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo / Dichiarazione di esenzione**

☐ **Versamento del rimborso forfettario di Euro** , come dettagliato nel prospetto allegato, effettuato secondo le seguenti modalità:

- ☐ PagoPa emesso da codice IUV
- ☐ Versamento sul c/c postale n. intestato a
- ☐ Bonifico bancario sul c/c IBAN Banca intestato a

IL RICHIEDENTE

_____

(firma)

Eventuale DELEGA:

*il sottoscritto nella sua qualità di proprietario/committente/legale rappresentante **delega il Sig**.*
residente nel Comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
Posta elettronica certificata (PEC)
a rappresentarlo nei rapporti con la Struttura tecnica competente a valutare il progetto dei lavori oggetto della presente richiesta, e lo delega a ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione sismica.

_____ _____

(firma del DELEGANTE) (firma per accettazione del DELEGATO)

(i) Indicare il titolo abilitativo edilizio e la denominazione dell'intervento riportata nello stesso.
(ii) Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo).
(iii) Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.

NB: ***<u>Il presente modulo potrà essere presentato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato in calce.</u>***

Spazio destinato all'informativa per il trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003

<u>Aggiornamento settembre 2025</u>

MUR D.2 – Denuncia di deposito

Struttura tecnica competente in materia sismica

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di

Con riferimento alla[i] richiesta o presentazione di ☐ PdC /☐ SCIA. /☐

n. del prot.

per lavori di:

DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE LE STRUTTURE

(art.13 della L.R. n.19 del 2008 e s.m.i. D.P.R. n. 380/2001, D.M. 30/04/2020, D.G.R. n, 1814/2020)

DICHIARA

che il presente deposito riguarda:

OPERE DI PROGETTO

☐ **OPERE DI PROGETTO DI MINORE RILEVANZA** di cui al punto (B.1 – B.4)[1]

SANATORIA (con opere di conformazione)

☐ **SANATORIA di difformità di MINORE RILEVANZA con:**

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE DI MINORE RILEVANZA** di cui al punto (B.1 – B.4)[1]

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE DA RICONDURRE A INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ**: codice **IPRiPI** dell'**Allegato 1 alla DGR n. 2272/2016**, si allegano gli elaborati tecnici previsti dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 1 e in particolare codice (L0; L1 e L2).

☐ **OPERE DI CONFORMAZIONE di MINORE RILEVANZA** di cui al punto (B.1 – B.4)[1]

Nei casi di sanatoria di difformità di minore rilevanza o di opere di conformazione di minore rilevanza, il presente deposito potrà riguardare anche opere di progetto di minore rilevanza (selezionare la casella sopra), oppure:

☐ **OPERE DI PROGETTO DA RICONDURRE A INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ**: codice **IPRiPI** dell'**Allegato 1 alla DGR n. 2272/2016**, si allegano gli elaborati tecnici previsti dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 1 e in particolare codice (L0; L1 e L2).

☐ Se in variante sostanziale di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture indicare i riferimenti:

Pratica sismica n° data prot.

autorizzata con determina/atto n. del

---

[1] **Interventi di Minore Rilevanza (Categoria A dell'allegato 2 alla DGR n. 1814/2020)**
B.1.Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,15g e 0,20g, e in zona 3
B.2.Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti
B.3.Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)
B.4.Nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME
nato a il C.F
RESIDENTE A PROV.
INDIRIZZO n° INT CAP
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
nella sua qualità di ☐ proprietario/committente; ☐ legale rappresentante/ amministratore/ altro
della ditta/ente C.F./P.IVA
con sede nel Comune di Via n.

comunica che eseguirà i lavori di

come da elaborati tecnici allegati alla presente costituenti il progetto esecutivo riguardante le strutture. Tali lavori si configurano, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, come:

☐ Nuova Costruzione ☐ Miglioramento
☐ Adeguamento ☐ Riparazione o intervento locale

da realizzare in Comune di località Indirizzo
n° Int CAP (Foglio/i n° , Mappale/i)
coordinate geografiche: Latitudine Longitudine
accelerazione al sito a_g
(accelerazione al suolo rigido con superficie topografica orizzontale, come definita al paragrafo 3.2 delle NTC 2018, e riferita ad un sisma con un tempo di ritorno di 475 anni)

Di seguito vengono indicati i soggetti interessati:

a) **Progettista architettonico** dell'intero intervento:
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

b) **Progettista strutturale** dell'intero intervento:
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

c) **Direttore dei lavori strutturali** dell'intero intervento:
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

d) **Collaudatore** (art. 19 LR 19/2008):
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

e) [ii]
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

[ii]
COGNOME NOME
residente nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritto all'Albo della provincia di al n.
codice fiscale

f) **Costruttore**:
COGNOME NOME
in qualità di [iii]
della ditta
con sede nel comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
telefono / fax / cell. /
Posta elettronica certificata (PEC)
iscritta a: C.C.I.A.A. di al n°
P. IVA n.
ALTRO

☐ **Trattasi di lavori di cui all'art.15 della L.R. n. 19 del 2008** *per il quale il sottoscritto, nella sua qualità di costruttore, chiede che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture* ***produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001***.

_____
(firma del COSTRUTTORE)

Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui al seguente elenco:

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI

(rif. paragrafo B.2.1. "Elenco degli elaborati costitutivi del progetto" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1373/2011)

☐ **progetto architettonico** datato, timbrato e firmao in originale dal Progettista architettonico e vistato dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione di calcolo strutturale,** datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali,

☐ comprensiva, in apertura, della "**Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale**", di cui al paragrafo B.2.2. dell'Allegato B alla DGR 1373 del 2011. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione sui materiali**, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi,** datati, timbrati e firmati in originale dal Progettista Strutturale e vistati dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera**, datato, timbrato e firmato in originale dal Progettista Strutturale e vistato dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazioni specialistiche sui risultati sperimentali,** datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali.

☐ **relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito.** - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno. -** n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione. -** n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐

ed inoltre, per le <u>costruzioni esistenti</u>

☐ **elaborati grafici del rilievo geometrico - strutturale**, datati, timbrati e firmati in originale dal Progettista Strutturale e vistati dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **valutazione della sicurezza**, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

☐ **documentazione fotografica**, datata, timbrata e firmata in originale dal Progettista Strutturale e vistata dal Direttore dei Lavori Strutturali. - n. elaborati / fascicoli / tavole.

ALTRI ALLEGATI

☐ **MUR A.3-D.3 Asseverazione di conformità e congruità**

☐ **MUR A.4-D.4 Nomina e dichiarazione del collaudatore**

☐ **MUR R.1 Regolarizzazione strutturale**

☐ **Procura Speciale**

☐ **Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo / Dichiarazione di esenzione**

☐ **Ricevuta del versamento per un TOTALE di Euro per rimborso forfettario** di , come dettagliato nelprospetto allegato, effettuato secondo le seguenti modalità:

☐ *PagoPa emesso da codice IUV*

☐ *Versamento sul c/c postale n. intestato a*

☐ *Bonifico bancario sul c/c IBAN Banca intestato a*

IL DENUNCIANTE

_____
(firma)

Eventuale DELEGA:

*il sottoscritto nella sua qualità di proprietario/committente/legale rappresentante **delega il Sig**.*
residente nel Comune di C.A.P.
Località Indirizzo n.
Posta elettronica certificata (PEC)
a rappresentarlo nei rapporti con la Struttura tecnica competente a valutare il progetto dei lavori oggetto della presente richiesta, e lo delega a ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione sismica.

_____ _____
(firma del DELEGANTE) (firma per accettazione del DELEGATO)

(i) Indicare il titolo abilitativo edilizio e la denominazione dell'intervento riportata nello stesso.
(ii) Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo).
(iii) Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.

NB: <u>Il presente modulo potrà essere presentato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato in calce.</u>

Spazio destinato all'informativa per il trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003

<u>Aggiornamento settembre 2025</u>

MUR A.5/D.5/R.5 – Scheda di istruttoria tecnica

Struttura tecnica competente in materia sismica

SCHEDA ISTRUTTORIA TECNICA PER IL CONTROLLO DEL PROGETTO

(L.R. 19/2008 e s.m.i., L.R. 23/2004 e s.m.i., D.P.R. 380/2001)

A) DATI PRATICA

Collaboratore

Pratica n. del prot. gen. n. del
Variante sostanziale a pratica n. del prot. gen. n. del
collegata a pratica n. del
Committente
Lavori in Comune

Team:

Responsabile istruttoria

Tipologia Procedimento

☐ pratica soggetta ad autorizzazione sismica

☐ pratica soggetta a deposito del progetto strutturale

☐ pratica di regolarizzazione strutturale

Tipologia Intervento

☐ intervento di nuova costruzione

☐ Intervento su costruzione esistente: ☐ adeguamento ☐ miglioramento ☐ int. di riparazione o locale

☐ opere in c.a., c.a.p. ed a struttura metallica (art.15 L.R. 19/08)

Rimborso Forfettario (DGR XXX/2025)

☐ Riferimento Tabella A: pratiche di autorizzazione sismica €

☐ Riferimento Tabella B: pratiche di deposito progetto strutturale €

☐ Riferimento Tabella C: pratiche di regolarizzazione strutturale €____

Totale €

Comunicazioni

☐ Richiesta di Regolarizzazione prot. n. del ☐ Risposta acquisita al prot. n. del

☐ Richiesta di Integrazione prot. n. del ☐ Risposta acquisita al prot. n. del

☐ Comunicazione preavviso diniego prot. n. del ☐ Osservazioni al prot. n. del

Esito Istruttoria

☐ **FAVOREVOLE**

☐ **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**

☐ **NEGATIVO**

☐ **ALTRO (rinuncia all'intervento; ecc.)**

B) REGOLARITA' E COMPLETEZZA FORMALE (dati, firme, timbri, atti, elaborati)

	SI	NO	NOTE
Istanza / Denuncia / Attestazione (MUR A.2 / D.2 / R.1)	☐	☐	
Ricevuta versamento rimborso forfettario istruttoria	☐	☐	
Asseverazione da allegare al titolo edilizio (MUR A.1/D.1)	☐	☐	
Asseverazione Conformità e Congruità (MUR A.3/D.3)	☐	☐	
Nomina collaudatore statico (MUR A.4/D.4)	☐	☐	
Elaborati progetto			
– Riferimento PEC / ACCESSO UNITARIO / ALTRO			
– datati, firmati e timbrati dai progettisti e vistati dal D.L; corrispondenti all'elenco riportato nell'istanza / denuncia / attestazione	☐	☐	
– corrispondenza tra i tecnici che hanno firmato gli elaborati e quelli indicati nell'istanza/Denuncia/Attestazione	☐	☐	

NOTE:

data **Il Collaboratore** .....

Collaboratore

C) CONTROLLO TECNICO E NORMATIVO

NOTE

☐ **ESITO FAVOREVOLE** ☐ **ESITO NEGATIVO MOTIVATO**

☐ **ESITO FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI:**

1)

data **Il Responsabile dell'istruttoria tecnica** .....

Responsabile istruttoria

Aggiornamento settembre 2025

MUR A.6/D.6/R.6 – Richiesta di integrazione e chiarimenti

Struttura tecnica competente in materia sismica

Al Tecnico Delegato/Procuratore Speciale/Committente

Al S.U.E./S.U.A.P. del Comune di

Pratica sismica n° , prot. Gen. , in data
Committente: – L. R. Sig.
Lavori di
in Comune di (Prov.), loc. , via n.
foglio mappale/i
Responsabile del procedimento

Richiesta di Integrazione/chiarimenti

(ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. - L.R. n. 19 del 2008 e s.m.i.)

Con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata

si comunica

che, è stato svolto il controllo di:

- ☐ completezza e regolarità formale del progetto/documentazione tecnica allegata all'istanza[1];
- ☐ conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni[2].

Ad esito di tale controllo si rileva:

a) ☐ **l'irregolarità della pratica** in oggetto in quanto presenta la seguente:

- ☐ incompletezza della documentazione amministrativa
- ☐ irregolarità formale della documentazione amministrativa
- ☐ incompletezza degli elaborati del progetto
- ☐ irregolarità formale degli elaborati del progetto

1 Da verificare ai sensi del paragrafo B.3. dell'Allegato B alla DGR 1373/2011 per depositi e autorizzazioni, anche in sanatoria ovvero ai sensi della DGR 2272/2016 per IPRiPI (par. 3 Allegato 2) e VNS (par. 3 Allegato 3);

2 Per le fattispecie di regolarizzazione strutturale potrà farsi riferimento alla Normativa Tecnica attualmente in vigore o alla Normativa Tecnica vigente al momento della realizzazione dei lavori; limitata all'azione statica qualora le opere siano ante classificazione.

b) ☐ **la necessità di fornire integrazioni** alla documentazione allegata al progetto esecutivo riguardante le strutture, come di seguito indicato:

☐ completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali

☐ congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale

☐ corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale

☐ completezza della relazione illustrativa sintetica e analisi dei contenuti della stessa

☐ accuratezza della progettazione dei particolari esecutivi (limitatamente alle parti strutturali e ai collegamenti ritenuti più importanti)

☐ adeguatezza e completezza del rilievo geometrico - strutturale per le costruzioni esistenti

Per consentire il completamento dell'istruttoria, si invita a produrre la suddetta documentazione integrativa, con opportuni elaborati entro giorni dal ricevimento della presente.

I previsti termini del procedimento risulteranno interrotti fino al ricevimento delle integrazioni di cui sopra o, in assenza, alla scadenza del termine indicato .

Trascorso inutilmente il termine indicato, la scrivente Struttura tecnica concluderà il procedimento di controllo in considerazione della documentazione progettuale disponibile.

Si informa che i funzionari della scrivente Struttura tecnica, Ing. e , incaricati dell'istruttoria della pratica sismica in oggetto, ricevono il pubblico nei seguenti giorni previo appuntamento da concordarsi, in tempo utile per il rilascio del parere conclusivo nei termini previsti contattando il n. .

Il Responsabile del Procedimento

li

(timbro e firma)

Aggiornamento settembre 2025

Allegato 3

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO DOVUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE CONNESSE A TITOLI SISMICI E PER LA REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE OPERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17- QUATER DELLA L.R. N. 23/2004.

I. Gli importi dei rimborsi forfettari per spese istruttorie.

Il presente allegato sostituisce integralmente l'Allegato 2 alla D.G.R n. 1934 del 19 novembre 2018[1].

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle seguenti Tabelle A, B e C, in ragione del rispettivo procedimento: autorizzazione sismica, deposito del progetto strutturale, regolarizzazione strutturale. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione alla destinazione d'uso/caratteristiche delle strutture e tipo di intervento.

In termini economici, gli importi già presenti nelle tabelle precedentemente vigenti rimangono invariati; la necessità di aggiornare le tabelle deriva principalmente dall'emanazione del decreto-legge n. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105/2024, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*", nonché dall'approvazione della L.R. 25 luglio 2025, n. 5 *"Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto-legge 24 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*". Le nuove disposizioni normative citate hanno infatti introdotto delle nuove procedure di regolarizzazione che comportano la necessità di definire gli importi dei relativi rimborsi forfettari. Anche questi ultimi sono stati individuati in relazione alla gravosità, all'estensione dell'impegno istruttorio ed in ragione della complessità e specialità degli interventi.

Contemporaneamente, si è colta l'occasione per un aggiornamento, rispetto alle tabelle previgenti, dei rimborsi forfettari dovuti per le "Opere e costruzioni ordinarie NON valutabili a volume": in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1814/2020[2], l'altezza massima dei muri di sostegno riconducibili a dette opere è stata aggiornata a 6 metri (precedentemente 5 metri).

Seguono pertanto i nuovi importi dei rimborsi forfettari, riportati nelle seguenti tabelle:

- **Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/2008)**
- **Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di deposito strutturale (art. 13 L.R. 19/2008);**
- **Tabella C: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di regolarizzazione strutturale (art. 17-quater L.R. n. 23/2004).**

[1] D.G.R. del 19 novembre 2018, n. 1934 "*Approvazione di atto di indirizzo recante "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della l.r. n.19 del 2008", Allegato 2: "Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento degli stessi".*

[2] D.G.R. del 07 dicembre 2020, n. 1814 *"Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020*".

Tabella A
Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/2008)

Autorizzazioni (art. 11 L.R. 19/2008)				**TOTALE**
Tipo di intervento		**Importo**	**N. di unità strutturali**	**Importo**
<u>Edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento, strutture ricettive</u>: **A.1 Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2, 0,20g≤ ag≤0.25g;** **A.2 Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse;** **A.3 Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici Classe d'uso III e IV, in zona 2;** **A.4.1 Interventi in abitati dichiarati da consolidare (ivi compresi gli interventi locali);** **A.4.2 Interventi di sopraelevazione;** Volume (V): **m³** ….....		☐ € 360 (V ≤ 500 m³) ☐ € 480 (500 m³ < V ≤ 1.500 m³) ☐ € 600 (1.500 m³ < V ≤ 3.000 m³) ☐ € 800 (3.000 m³ < V ≤ 5.000 m³) ☐ € 1.000 (V > 5.000 m³)		
<u>Edifici ad uso commerciale, industriale e artigianale, edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico</u>: **A.1 Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2, 0,20g≤ ag≤0.25g;** **A.2 Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse;** **A.3 Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici Classe d'uso III e IV, in zona 2;** **A.4.1 Interventi in abitati dichiarati da consolidare (ivi compresi gli interventi locali);** **A.4.2 Interventi di sopraelevazione;** Volume (V): **m³** ….....		☐ € 360 (V ≤ 500 m³) ☐ € 480 (500 m³ < V ≤ 3.000 m³) ☐ € 600 (3.000 m³ < V ≤ 6.000 m³) ☐ € 800 (6.000 m³ < V ≤ 10.000 m³) ☐ € 1.000 (V > 10.000 m³)		
☐ Riparazione o intervento locale (ad esclusione di collegamenti elementi strutturali prefabbricati, ancoraggi tamponature prefabbricate; inserimento catene, v. sotto)		€ 360		
Opere e costruzioni ordinarie NON valutabili a volume: muri di sostegno h ≤ 6 metri, torri e tralicci h ≤ 20 metri, ponti mono campata di luce h ≤ 10 metri	☐ nuova costruzione ☐ adeguamento ☐ miglioramento	€ 480		
	☐ intervento locale	€ 360		
☐ALTRE Opere e costruzioni NON valutabili a volume, NON ricomprese nel riquadro precedente		€ 960		
☐ Varianti sostanziali a progetti autorizzati		0,5 x rimborso originario (…....)		
☐ Proroga validità titolo abilitativo sismico		€ 100		
☐ Interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		€ 0		
☐ Intervento locale riguardante esclusivamente: - Collegamenti elementi strutturali prefabbricati; - Ancoraggi tamponature prefabbricate; - Inserimento catene;		€ 0		
TOTALE		€		

Tabella B

Rimborso forfettario spese istruttorie relative a

pratiche di deposito strutturale (art. 13 L.R. 19/2008) (*)

Deposito (art. 13 L.R. 19/2008)				**TOTALE**
Tipo di intervento		**Importo in euro**	**N. di unità strutturali**	**Importo**
Edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento, strutture ricettive **B.1 Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2 (0,15g≤ ag≤0.20g) e in zona 3** **B.3 Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)** Volume (V): **m³**		☐ € 120 (V ≤ 500 m^3) ☐ € 150 (500 m^3 < V ≤ 1.500 m^3) ☐ € 200 (1.500 m^3 < V ≤ 3.000 m^3) ☐ € 300 (3.000 m^3 < V ≤ 5.000 m^3) ☐ € 400 (V > 5.000 m^3)		
Edifici ad uso commerciale, industriale e artigianale, edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico **B.1 Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2 (0,15g≤ ag≤0.20g) e in zona 3** **B.3 Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)** **B.4.Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli** Volume (V): **m³**		☐ € 120 (V ≤ 500 m^3) ☐ € 150 (500 m^3 < V ≤ 3.000 m^3) ☐ € 200 (3.000 m^3 < V ≤ 6.000 m^3) ☐ € 300 (6.000 m^3 < V ≤ 10.000 m^3) ☐ € 400 (V > 10.000 m^3)		
☐ **B.2.Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti** (ad esclusione di collegamenti elementi strutturali prefabbricati, ancoraggi tamponature prefabbricate; inserimento catene, v. sotto)		€ 120		
Opere e costruzioni ordinarie NON valutabili a volume: muri di sostegno h ≤ 6 metri, torri e tralicci h ≤ 20 metri, ponti mono campata di luce h ≤ 10 metri	☐ nuova costruzione ☐ adeguamento ☐ miglioramento	€ 150		
	☐ intervento locale	€ 120		
ALTRE Opere e costruzioni NON valutabili a volume, NON ricomprese nel riquadro precedente	☐ nuova costruzione ☐ adeguamento ☐ miglioramento	€ 300		
	☐ intervento locale	€ 240		
☐ Varianti sostanziali a progetti depositati		0,5 x rimborso originario (.....)		
☐ Proroga validità titolo abilitativo sismico		€ 50		
☐ Interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		€ 0		
☐ Intervento locale riguardante esclusivamente: - Collegamenti elementi strutturali prefabbricati; - Ancoraggi tamponature prefabbricate; - Inserimento catene;		€ 0		
TOTALE		€		

(*) Nel caso di controllo a campione delle pratiche, così come definito nell'ambito della propria autonomia organizzativa dai rispettivi Enti Locali, l'importo indicato in tabella è comunque dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello Unico).

Tabella C

Rimborso forfettario spese istruttorie relative a

pratiche di regolarizzazione strutturale (art. 17-quater L.R. n. 23/2004) (*)

Regolarizzazione strutturale (art. 17 quater L.R. 23/2004**)**				**TOTALE**
Tipo di intervento		**Importo in euro**	**N. di unità strutturali**	**Importo**
☐ **Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi rilevanti caso 1-A (A.1, A.2, A.3, A.4.1, A.4.2)**		**DOPPIO del rimborso corrispondente al tipo di intervento rilevante da sanare**		
☐ **Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi di minore rilevanza caso 1-B (B.1, B.2, B.3, B.4)**		**DOPPIO del rimborso corrispondente al tipo di intervento di minore rilevanza da sanare**		
☐ **Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi privi di rilevanza caso 1-C (IPRIPI / VNS "in sanatoria")**		€ 150		
☐ **Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 in zone N.C. caso 2**		€ 100		
☐ **Regolarizzazione strutturale con interventi conformativi di cui al modulo MUR R1 caso 3** (**)	☐ **Autorizzazione sismica a sanatoria** ☐ **Deposito a sanatoria**	**DOPPIO di quanto richiesto per il titolo sismico in sanatoria prevalente** (**)		
	☐ **Intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità a sanatoria**	€ 150		

(*) Nel caso di controllo a campione delle pratiche, così come definito nell'ambito della propria autonomia organizzativa dai rispettivi Enti Locali, l'importo indicato in tabella è comunque dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello Unico).

(**) In ipotesi di regolarizzazione strutturale con interventi conformativi (Caso 3), la quantificazione del rimborso forfettario è parametrata al titolo sismico considerato prevalente tra quello richiesto per la sanatoria, in ragione della rilevanza della difformità da sanare, e quello previsto per l'intervento conformativo.

Si precisa che:

1) Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle **Tabelle A e B**:

- nell'intervento principale si intendono compresi modesti interventi locali funzionalmente connessi ed eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR 922 del 28/06/2017 ("*Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà*."), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016);
- il rimborso è altresì dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto;nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta. Per la definizione delle US si rimanda al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 e alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009.

2) Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nella **Tabella C**:

- l'importo di 150 euro per la "*Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi privi di rilevanza caso 1-C (IPRiPI / VNS "in sanatoria*"), si intende quale rimborso forfettario complessivo

dovuto per la pratica, indipendentemente dal numero di interventi da ricondurre a tale casistica indicati nella regolarizzazione[3];

- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da ricondurre a distinti interventi del Caso 1 (Caso 1.A, 1.B. o 1.C.a o 1.C.b.) la quantificazione del rimborso forfettario dovuto è operata con riferimento all'intervento di maggiore rilevanza, considerata l'assorbenza della pratica minore nella maggiore;
- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da ricondurre al Caso 1 ed al Caso 2, il rimborso da versare è definito come somma dei rimborsi rispettivamente previsti per le due distinte casistiche, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

3) Nel caso di regolarizzazione strutturale di cui all'art. 17-quater della L.R. 23/2004 realizzata contestualmente a nuovi interventi, il rimborso da versare è definito come somma del rimborso forfettario dovuto per la regolarizzazione (**Tabella C**) e del rimborso forfettario relativo ai nuovi interventi (**Tabella A o Tabella B**).

II. Le modalità di versamento e verifica del rimborso forfettario.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale, nonché la regolarizzazione strutturale, sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario. In allegato all'istanza, è sempre prodotto il prospetto di calcolo, secondo il modello di riferimento scaricabile dalla pagina dedicata Modulistica Unificata Regionale (MUR) - Geologia, suoli e sismica - Ambiente;
2) L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento;

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalla struttura tecnica regionale (attualmente l'Area Geologia, Suoli e Sismica del Settore Difesa del Territorio), il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n. 367409, codice IBAN IT18C0760102400000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale *"L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale*" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Le modalità di versamento dei rimborsi per le strutture tecniche territorialmente competenti sono definite e pubblicate dalle stesse strutture nei loro siti web.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-Romagna, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta alla Regione Emilia-Romagna – Area Geologia, Suoli e Sismica, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale" scaricabile alla pagina dedicata Modulistica Unificata Regionale (MUR) - Geologia, suoli e sismica - Ambiente.

[3] A titolo esemplificativo, una regolarizzazione strutturale per il Caso 1- C relativa al cumulo di diverse tipologie di IPRiPI o VNS comporta il versamento del rimborso pari a 150 euro, poiché la relativa istruttoria è unica e integrata.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Michele de Pascale – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Arianna Centonze
Documento firmato digitalmente